

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che, non avendo assicurato l'elaborazione di un piano d'emergenza esterno per tutti gli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE ⁽²⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che l'elaborazione dei piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CE costituisce una prescrizione fondamentale di tale direttiva. Essa sostiene che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva, in quanto non ha elaborato tali piani per 59 stabilimenti situati sul suo territorio, mentre invece ai termini di tale direttiva i suddetti piani avrebbero dovuto essere elaborati al più tardi entro tre anni a decorrere dalla scadenza del termine per trasporre la direttiva, ovvero il 2 febbraio 2002.

⁽¹⁾ GU 1997, L 10, pag. 13.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 31 luglio 2008 — Modehuis A. Zwijnenburg BV, altra parte del procedimento: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-352/08)

(2008/C 285/30)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Modehuis A. Zwijnenburg B.V.

Altra parte del procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se l'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 23 luglio 1990, 90/434/CEE ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che le agevolazioni previste nella direttiva possono essere rifiutate al soggetto passivo nel caso in cui un insieme di atti giuridici sia volto ad eludere l'applicazione di un'imposta diversa da quelle a cui si riferiscono le agevolazioni previste dalla direttiva stessa.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-354/08)

(2008/C 285/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e J. Sénéchal, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, prevedendo un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito di bandi di gara relativi a concessioni di lavori che impiegano energia idraulica, segnatamente adottando le disposizioni di cui all'art. 29, n. 3, del decreto 22 marzo 1999, n. 99/225, sulla concessione e sulla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori che impiegano energia idraulica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 43 CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fa valere che il riconoscimento di un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente, in occasione del rinnovo e dell'assegnazione di concessioni di lavori che impiegano energia idraulica, configura una violazione del principio di non discriminazione e pregiudica la libertà di stabilimento. Privilegiando, infatti, le società che dispongono di una concessione e che, per tale motivo, sono già stabilite in Francia, la normativa francese ostacolerebbe lo stabilimento di società situate in altri Stati membri.

Inoltre, le autorità francesi non avrebbero invocato le deroghe di cui agli artt. 45 e 46 del Trattato, ovvero motivi imperativi d'interesse generale, al fine di giustificare la misura di cui trattasi, che, in ogni caso, sarebbe sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. Pertanto, gli oneri finanziari sopportati dal concessionario potrebbero, ad esempio, essere compensati mediante altri obblighi posti a carico di ogni nuovo concorrente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 agosto 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, altra parte nel procedimento: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

(Causa C-359/08)

(2008/C 285/32)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Stichting Greenpeace Nederland

Convenuto: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Altra parte nel procedimento: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

Questioni pregiudiziali

1) Se la nozione «sito di emissione» di organismi geneticamente modificati, che non può essere considerato come riservato ai

sensi dell'art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18/CE ⁽¹⁾, in considerazione anche dell'obiettivo e del sistema di questa direttiva, possa essere interpretato nel senso che con questo termine si intende il lotto catastale, oppure se possa bastare la designazione di una zona geografica più estesa.

2) a) Ove sia sufficiente designare una zona geografica più estesa, quali circostanze possano essere prese in considerazione nella determinazione della designazione della zona.

b) Se la direttiva 2003/4/CE ⁽²⁾ abbia qualche rilevanza nella determinazione della portata della designazione della zona.

c) Se una zona di dimensioni pari a venti volte i singoli siti sperimentali soddisfi al principio di proporzionalità.

3) Se sia soddisfatto il principio di proporzionalità ove si scelga una designazione di zona globale pari a cento volte le dimensioni dei singoli siti sperimentali, ai sensi della politica riveduta il 17 luglio 2008.

4) Nell'ipotesi in cui sia sufficiente una semplice designazione di zona catastale, se possa rinvenirsi nelle circostanze menzionate nell'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE, nonostante il disposto dell'art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18/CE, una giustificazione per trattare in maniera riservata le informazioni relative al sito esatto dell'emissione.

5) a) Se l'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE contenga un elenco limitativo di motivi di giustificazione.

b) In caso affermativo, se la sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti, e la prevenzione del sabotaggio, per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi, possano essere ricomprese in uno dei motivi di giustificazione menzionati all'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE.

6) Nel caso in cui la questione 5, lett. a) e b), venga risolta in senso affermativo, se in tal caso sia da considerarsi proporzionale una designazione di sito pari a venti volte, oppure a cento volte, le dimensioni del sito sperimentale, in considerazione del disposto dell'art. 4, n. 2, di seguito alla lett. h), della direttiva 2003/4/CE, e in relazione alla tutela di interessi privati (sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti) e pubblici (prevenzione del sabotaggio per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi).

7) a) Nel caso in cui la questione 5, lett. a), vada risolta in modo negativo, se costituiscono un motivo di giustificazione consentito la sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti, e la prevenzione del sabotaggio, per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi.